



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pierluigi Di Piazza"**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica  
Codice Fiscale: 94127220302 – via V Novara, 10/C- Pozzuolo del Friuli  
Cod mecc UDIC855008 - Tel 0432 652714 – e-mail [udic855008@istruzione.it](mailto:udic855008@istruzione.it)



Ai Genitori degli alunni  
A tutti i Docenti  
Al sito web

Oggetto: Decreto Caivano decreto-legge 123/2023, Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale – Procedimenti di evasione obbligo scolastico e assenze ingiustificate degli alunni – Responsabilità genitoriale.

In data 8 novembre 2023, il Parlamento ha approvato la conversione in legge (Legge 13 novembre 2023, n. 159), con modificazioni, del cosiddetto "Decreto Caivano" e cioè del decreto-legge 123/2023, Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Di grande interesse risulta **l'articolo 12, integrato col comma 01, relativo** al rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico, con l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Nello specifico, con detto articolo:

- è stato sostituito l'articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione). Ricordiamo che al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione la base legislativa è l'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), in cui si evidenzia che è obbligatoria la frequenza scolastica per almeno dieci anni ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio della scuola secondaria superiore o di almeno una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Evidenziamo che esso detta una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;
- è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati **inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola** nei tempi e con le modalità stabilite) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);
- nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'art. 2, il comma 3-bis secondo cui "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ELENA VENTURINI

**Firmato digitalmente da Elena Venturini**